Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 23 gennaio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 *Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n.* 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1975, n. **790**.

Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-*bis* e 16-*ter*:

« Art. 16-*bis*. — Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.

Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro.

Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.

Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonchè quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo.

L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.

In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.

In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma ».

« Art. 16-*ter*. — Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a

loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome.

Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.

Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.

I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici.

Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 dicembre 1975, n. **791.**

Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.

Art. 2.

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.

La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle associazioni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata al termine dei lavori della commissione ministeriale costituita in base all'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovrà presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della commissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. **792.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Roma;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662, in quanto era stato omesso l'insegnamento di

« tecniche di impiego degli elaboratori elettronici » nel corso di specializzazione in « informatica », nonché la numerazione di tutti gli insegnamenti relativi al suddetto corso;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di ebraico medioevale e moderno muta la denominazione in quella di « lingua e letteratura araba. ».

Gli articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno sono modificati nel modo seguente:

Art. 214 - è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola ha sede presso l'istituto di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza ed è diretta dal direttore dell'istituto ».

Art. 215 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza.

Possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, i quali possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di aver già superato almeno tre dei seguenti esami, con un punteggio non inferiore a 27/30:

1) storia del diritto italiano;
2) istituzioni del diritto romano;
3) storia del diritto romano;
4) diritto romano;
5) diritto comune;
6) storia delle istituzioni politiche e sociali;
7) storia medioevale e/o moderna.

L'ammissione alla scuola di coloro che hanno conseguito titoli di studio non conferiti dalle università italiane è regolata dalle disposizioni generali vigenti in materia ».

Art. 217 - è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso.

Art. 218 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso si svolge nella forma dei seminari. Alle esercitazioni di seminario sono intercalate delle conferenze su problemi storico-giuridici di particolare importanza. La frequenza è obbligatoria ».

Art. 219 - « gli insegnamenti hanno per oggetto i seguenti argomenti:

1° *Anno*:

1) metodologia e storia della storiografia giuridica;
2) paleografia giuridica e diplomatica;
3) storia del pensiero giuridico: metodi e dogmatica; oppure
3 *a*) storia del diritto pubblico medioevale.

2° *Anno*:

4) filologia giuridica e critica del testo;
5) pensiero giuridico e realtà sociale nell'organizzazione dello Stato moderno;
6) storia del diritto dalle codificazioni ad oggi ».

Art. 220 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I seminari, affidati a studiosi specializzati, si svolgono nella sede dell'istituto. All'inizio di ciascun anno ne viene comunicato il programma ».

Art. 221 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, alla fine di ciascun anno, un colloquio sugli argomenti del corso ».

Art. 222 - è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso.

Art. 223 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« La dissertazione dovrà essere presentata in triplice copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso; ne sarà relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano tenuto corsi di seminario nella scuola stessa ».

L'art. 262 (nel nuovo statuto: 270) del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662, relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di specializzazione in informatica, è rettificato nel senso che i suddetti insegnamenti vanno numerati da 1 a 12 e che deve essere incluso anche l'insegnamento di « Tecniche d'impiego degli elaboratori elettronici » e contrassegnato con il numero 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. **793**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonino M., in Caprauna, e di S. Michele arcangelo, in Alto.

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 1° novembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonino M., in Caprauna (Cuneo), e di S. Michele arcangelo, in Alto (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1975.

Variazione al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1975.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1974, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1975;

Vista la modifica del programma fieristico della regione Lombardia;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1975 è modificato come appresso.

Sono stati modificati come appresso indicato i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni a carattere nazionale:

Busto Arsizio « 1ª Mostra nazionale dell'artigianato artistico e tradizionale »: 19/26 ottobre (D.G.R. 16 settembre 1975, n. 90);

Milano « Pavriv 1975 - Pavimenti civili ed industriali di ogni tipo, rivestimenti civili ed industriali di ogni tipo, e protettivi per pavimenti, attrezzature per messa in opera »: 20/24 novembre (D.G.R. 16 settembre 1975, n. 91).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(619)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'ente autonomo « Parco nazionale d'Abruzzo ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, concernente le norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1969, con il quale veniva nominato il collegio dei revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo con scadenza al 5 marzo 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Viste le segnalazioni delle amministrazioni pubbliche interessate;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo i signori:

Cantagallo dott. Giuliano, quale rappresentante del Ministero del tesoro;

D'Aloja dott. Vincenzo, quale rappresentante del Ministero delle finanze;

Giacalone comm. Guido, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(685)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Ristrutturazione dei ruoli del personale di alcune carriere dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno sono state ridotte, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, alle misure indicate per ciascuna carriera nella tabella allegata allo stesso decreto;

Viste:

le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, riportate nel decreto ministeriale 23 dicembre 1972;

la tabella del ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (tabella III);

le tabelle dei ruoli del personale delle carriere di concetto, delle carriere esecutive e delle carriere ausiliarie, allegate al decreto ministeriale 20 gennaio 1971;

la tabella del ruolo del personale operaio, allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971;

Tenuto presente il riordinamento delle piante organiche delle carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1972;

Tenute presenti le rideterminazioni delle dotazioni organiche dei ruoli delle carriere inferiori alle direttive del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, disposte con decreto ministeriale 20 marzo 1973, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 355 e dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, le minori disponibilità di organico risultanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, devono essere portate in diminuzione nelle qualifiche iniziali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite tabelle *A*, A_1, A_2, *B*, B_1, B_2, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M*, *N*, *O*, *P* e *Q* dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Restano salve le tabelle dei ruoli organici indicate con le lettere *O*, *P* e *Z* allegate al decreto ministeriale 20 gennaio 1971, nonchè la dotazione organica del ruolo aggiunto ad esaurimento istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, previsto dalla tabella *E* dello stesso decreto ministeriale.

Restano salvi, altresì, per le carriere indicate nel decreto ministeriale 20 gennaio 1971, i posti in soprannumero istituiti ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro per l'interno
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 120

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Capo della polizia e prefetto di 1ª classe	49 (*a*)	Capo della polizia	1
			Prefetto di 1ª classe	48
C	Dirigente generale	75 (*a*) (*b*)	Prefetto	74
			Consigliere ministeriale	1
D	Dirigente superiore	188	Vice prefetto	188
E	Primo dirigente	198	Vice prefetto ispettore	198
Parametri				
530, 487, 455, 426, 387	Vice prefetto ispettore aggiunto	256		
307	Direttore di sezione	684		
257, 190	Consigliere di prefettura			
	Totale	1.450		

(*a*) Oltre a nove prefetti di 1ª classe o prefetti a disposizione (art. 237, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

(*b*) Compreso il posto dell'ex direttore generale della soppressa Opera nazionale ciechi civili che, con decorrenza dal 1° marzo 1973, è stato portato in aumento con le funzioni di consigliere ministeriale.

TABELLA A_1

DOTAZIONI ORGANICHE TRANSITORIE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI VICE PREFETTO E DI VICE PREFETTO ISPETTORE STABILITE AI SENSI DELL'ART. 60, PRIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

Qualifiche	Numero dei posti
Vice prefetto	101
Vice prefetto ispettore	101
Totale	202

TABELLA A_2

DOTAZIONI ORGANICHE AD ESAURIMENTO, DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382, DELLE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO STABILITE AI SENSI DELL'ART. 60, SECONDO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	6
307	Direttore di sezione	18
257 190	Consigliere	
	Totale	24

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	16	Ispettore ministeriale e consigliere ministeriale aggiunto	16
E	Primo dirigente	49	Direttore divisione	8
			Ispettore capo e vice consigliere ministeriale	41

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione di ragioneria	119
307	Direttore di sezione di ragioneria	328
257 190	Consigliere di ragioneria	
	Totale	512

TABELLA B_1

DOTAZIONI ORGANICHE TRANSITORIE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI ISPETTORE GENERALE DI RAGIONERIA E DI DIRETTORE DI DIVISIONE DI RAGIONERIA STABILITE AI SENSI DELL'ART. 60, PRIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale di ragioneria	27
Direttore di divisione di ragioneria	26
Totale	53

TABELLA B_2

RUOLO ORGANICO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° GIUGNO 1972, N. 319, RISTRUTTURATO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 MAGGIO 1972, N. 473.

Parametro	Qualifica	Posti
370	Ragioniere capo	47
297 255	Ragioniere principale	212
218 178 160	Ragioniere	211
	Totale	470

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti ordinari
370	Segretario capo	63
297 255	Segretario principale	281
218 178 160	Segretario	274
	Totale	618

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Parametro	Qualifica	Posti ordinari
370	Segretario capo	42
297 255	Segretario principale	189
218 178 160	Segretario	180
	Totale	411

TABELLA *E*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti ordinari
245	Coadiutore superiore	123
213 183	Coadiutore principale	550
163 133 120	Coadiutore	533
	Totale	1.206

TABELLA *F*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COPIA DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	120
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	1.062
	Totale	1.182

TABELLA *G*

RUOLO ORGANICO DEI COADIUTORI MECCANOGRAFI DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	16
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	136
	Totale	152

TABELLA *H*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti
245	Capo dell'ufficio	1
213 183	Aiutante	3
	Totale	4

TABELLA *I*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti
245	Capo dell'ufficio	1
213	Aiutante	2
	Totale	3

TABELLA *L*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO CRITTOGRAFICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti
245	Capo dell'ufficio	1
213	Aiutante	2
	Totale	3

TABELLA *M*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Parametro	Qualifica	Posti ordinari
165 143	Commesso capo	335
133 115 100	Commesso	648
	Totale	983

TABELLA *N*

RUOLO ORGANICO DEGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Parametro	Qualifica	Posti
190 165	Operai specializzati	75
173 146 129	Operai qualificati	64
153 133 115	Operai comuni	142
	Totale	281

TABELLA *O*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382.

Parametro	Qualifica		Posti
370	Segretario capo		6
297 255	Segretario principale		20
218 178 160	Segretario Assistente sociale	16 2	18
	Totale.		44

TABELLA *P*

RUOLI AD ESAURIMENTO DELLE CARRIERE ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382.

A) *Ruolo generale*

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	8
213 183	Coadiutore principale	29
163 133 120	Coadiutore	9
	Totale	46

B) *Ruolo copia*

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	5
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	23
	Totale	28

TABELLA *Q*

RUOLI AD ESAURIMENTO DELLE CARRIERE AUSILIARIE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382.

A) *Ruolo commessi*

Parametro	Qualifica	Posti
165 143	Commesso capo	8
133 115 100	Commesso	16
	Totale	24

B) *Ruolo autisti*

Parametro	Qualifica	Posti
165 143	Capo autorimessa	1
133	Autista	2
	Totale.	3

(576)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza (Ravenna), approvato con proprio decreto del 29 ottobre 1970 e modificato con decreto del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 21 febbraio 1974, 21 marzo 1974 e 12 giugno 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, comma quarto, e 39 dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza (Ravenna), in conformità al seguente testo:

« Art. 18, comma quarto. — Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

« Art. 39. — Le operazioni creditizie effettuabili dall'Istituto ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due

nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(286)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Nuova tariffa di vendita di tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo sulla base dei relativi costi;

Udito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche di prodotto per chilogrammo convenzionale sono stabiliti come appresso:

Sigari (kg convenzionale di 200 pezzi):

Toscani extravecchi	Lit.	17.000
Cavour	»	14.500

Sigaretti (kg convenzionale di 400 pezzi):

Branca	Lit.	13.250

Sigarette (kg convenzionale di 1.000 pezzi):

Zenit	Lit.	5.750
Presidente	»	5.000
Linda	»	4.250
Gala	»	4.250
Stop K.S. filtro	»	4.250
Stop K.S.	»	4.250
Lido	»	4.250
Colombo K.S. filtro	»	4.000
M.S.	»	3.750
Super con filtro	Lit.	3.750
Super senza filtro	»	3.750
Esportazione lunga	»	3.500
Esportazione	»	3.000
Esportazione filtro	»	3.000
Nazionali filtro	»	2.750

Art. 2.

Ai concessionari autorizzati dal Monopolio è concesso l'aggio del 20 % sul prezzo di tariffa di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 77

(752)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Primavera '76 - VII Esposizione internazionale del regalo novità » - « VII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XV Esposizione internazionale caravan-camping », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Primavera '76 - VII Esposizione internazionale del regalo novità » - « VII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XV Esposizione internazionale caravan-camping » che avranno luogo a Genova dal 13 al 22 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Approvazione della deliberazione 4-5 dicembre 1975 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente l'adeguamento delle pensioni per l'anno 1976.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (I.N.P.G.I.) approvato con decreto presidenziale 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5, terzo, quinto e sesto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti nel testo approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1975;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. del 4-5 dicembre 1975 che, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del regolamento di previdenza sopraindicato, stabilisce l'aumento delle pensioni dei giornalisti nella misura del 20,80 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976, nonchè il nuovo limite minimo e massimo delle pensioni anzidette;

Visto l'art. 5, settimo comma, del regolamento di previdenza sopra citato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 4-5 dicembre 1975 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visti il terzo, il quinto ed il sesto comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Sentita la federazione nazionale della stampa italiana in merito alla variazione intervenuta tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1975 e la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1974 risultanti rispettivamente in L. 7.211.041 e L. 5.969.576;

Vista la consistenza della riserva di garanzia della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, che risulta conforme al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1975 sono aumentate del 20,80 %.

Con la stessa decorrenza vengono determinate le nuove misure delle pensioni minime e delle pensioni massime, pari rispettivamente al 50 % ed al 250 % della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1975 risultante in L. 7.211.041.

Roma, addì 4-5 dicembre 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Carbonaro Francesco, notaio in Avola, distretto notarile di Siracusa, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 9 gennaio 1976.

(631)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 17 dicembre 1975, nella parte relativa al trasferimento del notaio Grammaticopolo Marina dove è scritto: « *Grammaticopolo* », leggasi: « *Gramaticopolo* ».

(765)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di lavoro a r. l. « Kennedy », in Sant'Anna d'Alfaedo

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 la società cooperativa di lavoro a r.l. « Kennedy », in Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), costituita per rogito dott. Giordano Cracco in data 5 marzo 1965, rep. n. 15863/1722, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Benedetti.

(580)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Bordighera

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1975, n. 3658, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 2620 costituente un tratto dismesso della strada statale n. 1 tra i km 681 + 090 e 681 + 600 ed iscritto nei registri catastali del comune di Bordighera (Imperia), mappale 249 1/2.

(471)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella degli « Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 29 marzo 1974 al 7 giugno 1974, alla esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 19 dicembre 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 8899, il testo della nota (1), riportata in calce alla tabella degli importi di base, deve leggersi come segue:

« Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio. Il contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio, *nonchè il grado di purezza degli sciroppi, sono determinati* mediante analisi dal laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70 ».

(472)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, la provincia di Vicenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.070.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(165/M)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Uras (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166/M)

Autorizzazione al comune di Siamanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Siamanna (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(167/M)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(168/M)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Sedilo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(169/M)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Busachi (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(170/M)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172/M)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173/M)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Gadoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(174/M)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(175/M)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(176/M)

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Jerzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(177/M)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 33.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(178/M)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 115.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(179/M)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(180/M)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(181/M)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Baressa (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182/M)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Bonarcado (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183/M)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Cuglieri (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184/M)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Ghilarza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185/M)

Autorizzazione al comune di Pompu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Pompu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186/M)

Autorizzazione al comune di Alfianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976, il comune di Alfianello (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187/M)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188/M)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 32.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189/M)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190/M)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 22.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191/M)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192/M)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193/M)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194/M)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 51.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195/M)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196/M)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197/M)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198/M)

Autorizzazione al comune di Gonno Sfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Gonno Sfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199/M)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200/M)

Autorizzazione al comune di Masainas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Masainas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201/M)

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202/M)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204/M)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205/M)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(206/M)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(207/M)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(208/M)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Muggia (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 128.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(209/M)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.080.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(210/M)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 774.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(211/M)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 439.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(212/M)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(213/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(214/M)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(215/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(216/M)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(217/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(218/M)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(219/M)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(220/M)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(221/M)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(222/M)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetere in Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, il comune di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	686,75	686,75	686,25	686,75	686,75	—	686,70	686,75	686,75	686,75
Dollaro canadese	684,90	684,90	683,25	684,90	685,18	—	684,50	684,90	684,90	684,90
Franco svizzero	264,09	264,09	264,05	264,09	263,94	—	264,05	264,09	264,09	264,10
Corona danese	111,45	111,45	111,40	111,45	111,39	—	111,44	111,45	111,45	111,45
Corona norvegese	123,68	123,68	123,70	123,68	123,63	—	123,69	123,68	123,68	123,65
Corona svedese	156,92	156,92	156,90	156,92	156,87	—	156,95	156,92	156,92	156,90
Fiorino olandese	257,10	257,10	257,10	257,10	257,03	—	257,08	257,10	257,10	257,10
Franco belga	17,475	17,475	17,46	17,475	17,46	—	17,4750	17,475	17,475	17,45
Franco francese	153,30	153,30	153,11	153,30	153,20	—	153,27	153,30	153,30	153,30
Lira sterlina	1395,95	1395,95	1396,50	1395,95	1395,64	—	1396 —	1396 —	1396 —	1395,95
Marco germanico	264,08	264,08	264,03	264,08	263,93	—	263,99	263,99	263,99	264 —
Scellino austriaco	37,382	37,382	37,40	37,382	37,35	—	37,38	37,38	37,38	37,35
Escudo portoghese	25,22	25,22	25,18	25,22	25,15	—	25,18	25,18	25,18	25,20
Peseta spagnola	11,524	11,524	11,51	11,524	11,50	—	11,5175	11,5175	11,5175	11,50
Yen giapponese	2,263	2,263	2,2650	2,263	2,26	—	2,2635	2,2635	2,2635	2,25

Media dei titoli del 20 gennaio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,750
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,600
» 5 % (Ricostruzione)	98,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Città di Trieste)	93,450
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,325
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,525
» poliennali 7 % 1978	96,300
» » 9 % 1979	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1976

Valuta	
Dollaro USA	686,725
Dollaro canadese	684,70
Franco svizzero	264,07
Corona danese	111,445
Corona norvegese	123,685
Corona svedese	156,935
Fiorino olandese	257,09
Franco belga	17,475
Franco francese	153,285
Lira sterlina	1395,975
Marco germanico	264,035
Scellino austriaco	37,381
Escudo portoghese	25,20
Peseta spagnola	11,521
Yen giapponese	2,263

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorso pubblico, per esami, a cinquantuno posti di assistente sociale di terza classe, nel ruolo del personale impiegatizio delle case di riposo.

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto, nel ruolo della categoria di concetto del personale delle case di riposo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, un concorso pubblico, per esami, a cinquantuno posti di assistente sociale di terza classe, ruolo assistenti sociali, riservato a candidati in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè del diploma di assistente sociale.

Per partecipare al concorso di cui sopra è necessario che gli aspiranti, oltre ad essere muniti dei titoli di studio anzidetti, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 2, siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento del medesimo, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla predetta data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al primo comma del successivo art. 9.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal presidente dell'Opera.

Art. 2.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno inoltre far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare direttamente, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 dei giorni non festivi, alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), la sola domanda di ammissione, firmata di proprio pugno dagli aspiranti medesimi.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove tale termine venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile ove risultino spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente alla Direzione generale la data della presentazione sarà quella risultante dal timbro datario appostovi dal competente ufficio dell'istituto.

E' fatto tassativo divieto, pena la non ammissione al concorso, di presentare le domande tramite amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, o tramite le istituzioni periferiche dell'Opera stessa.

Il mancato rispetto del termine indicato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importerà la non ammissione dell'aspirante medesimo al concorso.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome e nome propri ed il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di 32 anni dovranno precisare, ai fini dell'ammissione, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o all'esenzione dal medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di assistente sociale;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

1) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

2) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

3) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

L'Opera non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Opera stessa.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario dell'Opera delegato a ricevere la domanda stessa nel caso che questa sia presentata personalmente dall'interessato (art. 20, legge n. 15 del 4 gennaio 1968).

Per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale i medesimi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale essi sono addetti.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 4.
Prove d'esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui al programma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nei locali, nei giorni e con inizio alle ore che saranno successivamente stabiliti e preventivamente comunicati.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, concessione speciale *C*, o tessera di riconoscimento, mod. *AT*, se il candidato è dipendente da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Le date di svolgimento delle prove scritte saranno comunicate, con preavviso di almeno quindici giorni, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le dette prove si espleteranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

L'esito delle ripetute prove sarà comunicato ai candidati a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno considerati decaduti dal concorso stesso senza necessità di particolare comunicazione.

Art. 5.
Votazioni minime e votazione complessiva

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.
Titoli di preferenza e precedenza
Termine di presentazione e relativa documentazione

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Opera, il quale, provvederà, inoltre, a dichiarare, sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso, nonchè gli idonei oltre i vincitori.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei l'amministrazione terrà conto delle precedenze (riserva di posto) previste dalle disposizioni di legge vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi militari e civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o del lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal Direttore generale dell'Opera a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricezione risultante dallo apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.
Nomina in prova ed in ruolo dei vincitori

Con lo stesso provvedimento di cui al terzo comma del precedente art. 7 e sempre sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per la ammissione all'impiego, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina in prova dei vincitori, fissandone inoltre la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Opera ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale l'impiegato non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo stesso all'impiegato sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della categoria di concetto.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera provenienti da una categoria inferiore.

Art. 9.
Documentazione di nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio II - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diplomi originali dei titoli di studio indicati al precedente art. 1. In luogo di detti diplomi è data facoltà di produrre copia autentica di essi nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15.

In caso di distruzione o smarrimento dei diplomi, il concorrente dovrà presentare i relativi duplicati, rilasciati ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure appositi certificati dai quali risulti che è in corso la procedura per il rilascio dei duplicati stessi.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui titoli di studio rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia ancora avvenuta, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. In tal caso la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (art. 17, quarto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Non è ammessa la sostituzione dell'estratto dell'atto di nascita col certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti che danno titolo a tale elevazione.

A tal fine, i titoli attributivi del diritto all'elevazione del limite massimo di età coincidenti con quelli attributivi del diritto alla preferenza a parità di merito o precedenza nella nomina dovranno essere documentati nelle forme prescritte nell'allegato n. 4, a meno che non siano già stati presentati, a termine del precedente art. 6, per godere dei detti benefici della preferenza o precedenza.

I concorrenti che, già coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano successivamente ottenuto sentenza di divorzio, dovranno presentare copia autenticata nei modi di legge della sentenza stessa.

I candidati promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia, autenticata nei modi di legge, della sentenza emessa a loro carico o attestazione in carta legale del prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di origine.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, anche quelli della procura e della pretura della precedente residenza;

7) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

9) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nello impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che inoltre sia idoneo all'impiego cui aspira.

Anche i candidati invalidi dovranno documentare, nello stesso certificato o in un certificato a parte, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge sopra richiamata e del relativo regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, l'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà inoltre ad accertare d'ufficio il possesso del requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, art. 2, ultimo comma).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

I candidati che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Opera, sono esentati dal presentare i documenti che risultino già in possesso della amministrazione, ad eccezione del certificato medico di cui al punto numero 9) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, in rafferma, od in carriera continuativa, e quelli appartenenti ai corpi armati dello Stato sono esonerati dal presentare il

certificato di cittadinanza italiana, il documento militare ed il certificato medico di cui ai punti 3), 7 e 9) del precedente primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, rilasciato, nella prescritta carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esecuzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera anche di uno soltanto dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Art. 10.
Immissione provvisoria in servizio

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di immettere provvisoriamente in servizio i vincitori del concorso previo accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica allo impiego.

In tal caso e al fine del predetto accertamento, i vincitori del concorso sono tenuti a presentare, il giorno stesso in cui sono immessi in servizio, il certificato medico di cui al punto n. 9) del precedente art. 9.

I vincitori stessi sono inoltre tenuti a rilasciare, nell'attesa che si sia provveduto nei loro confronti all'accertamento, a norma del precedente art. 9, del possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, una dichiarazione scritta nella quale attestino di essere in possesso dei predetti altri requisiti.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi dei precedenti commi, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno immediatamente allontanati dal servizio qualora l'Opera, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma ed all'art. 2.

Art. 11.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Opera.

Art. 12.
Conferimento agli idonei di ulteriori posti disponibili e di quelli rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.
Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il presidente: SCAMARCIO

ALLEGATO 1

Schema della domanda

RACCOMANDATA A.R.

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 - ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito), nat . . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinquantuno posti di assistente sociale di terza classe.

A tal fine fa presente (2) di aver diritto al beneficio della elevazione del (ovvero: dell'esenzione dal) limite massimo di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto al suddetto beneficio).

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

a) di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e cioè (specificare quale) . . . in data . . . . presso (3) . . . . . nonchè il diploma di assistente sociale in data . . . . . presso (3) . . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . . (i candidati di sesso maschile dovranno dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure, perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e cioè presso . . . . (specificare quali indicando anche la sede dell'ufficio) . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a causa di . . . . . (nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è necessaria un'esplicita dichiarazione in tal senso);

g) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli (o le) verrà assegnata.

. . l . . sottoscritt . . chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo medesimo:

Indirizzo (cognome e nome) . . . . (via, piazza, ecc., nonchè numero civico) . . . . . . (località e cap. ed eventualmente provincia) . . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

Autentica (6)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) La dichiarazione dovrà essere resa solo dagli aspiranti che, avendo superato il limite massimo di 32 anni di età, alla data di scadenza prevista dal bando, abbiano diritto all'elevazione o alla esenzione dal suddetto limite.

(3) Indicare il giorno, il mese e l'anno del conseguimento del diploma, nonchè l'istituto o la scuola che lo hanno rilasciato ed il relativo indirizzo.

(4) In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(5) I dipendenti dell'Opera dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Opera competente a ricevere le domande nel caso che le stesse siano presentate personalmente dagli interessati. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale essi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Teoria e pratica del servizio sociale;

2) Psicologia.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

3) sociologia;

4) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, con particolare riguardo alla organizzazione strutturale e alle finalità istituzionali dell'O.N.P.I.;

5) elementi di ordinamento amministrativo.

ALLEGATO 3

NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE

1) All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei documenti indicati nell'art. 4 del bando.

2) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere (penna stilografica o a sfera ad inchiostro bleu o nero; è vietato l'uso di inchiostri di altri colori).

3) Coloro che si presenteranno dopo l'inizio delle prove stesse non vi saranno ammessi.

4) Per lo svolgimento di ciascuna delle prove saranno assegnate sei ore di tempo. Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno consegnare il lavoro, anche se non ultimato, unitamente alle minute.

5) Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

6) I lavori dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

7) I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno portare e consultare soltanto i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano state preventivamente autorizzate o messe a disposizione dalla commissione giudicatrice.

8) I concorrenti che contravverranno alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque avranno copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema saranno esclusi dal concorso.

9) Ai candidati saranno consegnate in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 6), due buste di eguale colore: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

I candidati, compiuto il lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, a pena di nullità, dovranno porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti. Scriveranno poi, in modo chiaramente leggibile, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno quindi anche la busta piccola nella grande che chiuderanno e consegneranno al presidente della commissione ed a chi ne fa le veci.

10) I concorrenti che avessero necessità di allontanarsi temporaneamente dall'aula dovranno essere autorizzati dal Presidente della commissione o da chi ne fa le veci, previo deposito presso di questi dei fogli ricevuti.

11) I concorrenti che decidessero di ritirarsi dalla prova dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e consegnare i fogli ricevuti; essi non potranno comunque abbandonare l'aula prima di averne avuta autorizzazione dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, e comunque non prima di un'ora dalla dettatura del tema.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante lo stato di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante lo stato di sorella, vedova o nubile, del caduto (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dello I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'O.N.P.I.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'istituzione periferica di appartenenza o dal capo dell'ufficio al quale il medesimo è addetto, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

I mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra, i mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i figli dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra, i figli dei mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i profughi ed i mutilati e invalidi

civili, in luogo dei documenti sopra prescritti potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato od invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posto)*

Gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio o del lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti e profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato rilasciato, in data recente, dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la loro iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima.

Sia ai fini del beneficio della preferenza che di quello della precedenza, le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione solo se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

(377)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza prodotta dal dott. Mario Livadiotti, nato a Beirut (Libano) il 17 febbraio 1927, intesa ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto n. 900.2/3062 del 5 luglio 1971, con il quale il servizio prestato all'estero dal predetto sanitario viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana;

Considerato che il servizio reso dal dott. Mario Livadiotti per i periodi dal 1° marzo 1961 al 31 maggio 1965 e dal 1° gennaio 1968 al 30 novembre 1970 è equiparato al servizio di primario di pediatria in ospedale di seconda categoria e che sono posseduti dal sanitario stesso i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità ospedaliera nella medesima qualifica e disciplina;

Visti i propri decreti in data 17 aprile 1972, 1° luglio 1972, 4 ottobre 1972, 20 luglio 1974 e 16 maggio 1975 che predispongono l'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto, con il n. 570, il nominativo del dottore Mario Livadiotti, nato a Beirut (Libano) il 17 febbraio 1927.

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali regionali, provinciali o zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(550)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni finali delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi per merito distinto, per titoli ed esami e per soli titoli, per il passaggio anticipato alla terza e alla quarta classe di stipendio a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata, disponibili al 1° ottobre 1970 nei licei artistici, al 1° ottobre 1967, 1968, 1969 negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 31-32 del 31 luglio-7 agosto 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi per merito distinto:

concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, a un posto di insegnante di storia dell'arte, disponibile al 1° ottobre 1970 nei licei artistici;

concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a un posto di insegnante d'arte applicata per « ferro battuto, ferro battuto e sbalzo, sbalzo, sbalzo e cesello, ecc. », disponibile al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, a un posto di insegnante d'arte applicata per « fotografia artistica », disponibile al 1° ottobre 1968 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, a tre posti di insegnante d'arte applicata per « ferro battuto, ferro battuto e sbalzo, sbalzo, sbalzo e cesello, ecc. », disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a un posto di insegnante d'arte applicata per « decorazione pittorica, decorazione murale, pittura decorativa, ecc. », disponibile al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a due posti di insegnante di « disegno geometrico e di proiezione, ecc. », disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a un posto di insegnante di « plastica, plastica ornamentale, plastica decorativa, ecc. », disponibile al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, a cinque posti di insegnante di « scienze naturali e chimica, elementi di scienze », disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a un posto di insegnante d'arte applicata per « ceramica, decorazione ceramica, ecc. », disponibile al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte;

concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a un posto di insegnante d'arte applicata per « ceramica, decorazione ceramica, ecc. », disponibile al 1° ottobre 1967 negli istituti d'arte.

(477)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice e dei risultati del concorso, per soli titoli, a cattedre di matematica, fisica, contabilità negli istituti d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre di matematica, fisica, contabilità negli istituti d'arte, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1971, in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

(478)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 12719 del 31 gennaio 1975, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1974;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 30 agosto 1973, n. 33;
Viste le designazioni pervenute dai competenti uffici ed enti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974 è così composta:

Presidente:

Di Giacomo dott. Romano, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Maisto dott. Ferdinando, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;
Legramante prof. Alessio, primario medico presso l'ospedale di Frascati, designato dall'ordine dei medici di Roma;
Maggiore prof. Enrico, primario chirurgo dell'ospedale di Nettuno;
Pignataro dott. Luigi, medico condotto titolare del comune di Roma.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Maurizio Carbonari, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.
La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Roma, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il medico provinciale: Di Stefano

(726)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1270 del 12 dicembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1973 (Alessandria della Rocca, Bivona, Canicattì, Cattolica Eraclea e consorzio S. Margherita Belice-Montevago);
Visto il proprio decreto n. 1271 del 12 dicembre 1975, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;
Considerato che il dott. Francesco Sedita ha rinunciato al posto di veterinario condotto del comune di Alessandria della Rocca;
Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione del nuovo vincitore della condotta veterinaria anzidetta secondo l'ordine della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1271 del 12 dicembre 1975, il dott. Calogero La Marca è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Alessandria della Rocca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune di Alessandria della Rocca.

Agrigento, addì 8 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: Sorce

(586)

OSPEDALE «VITTORIO EMANUELE III» DI SALEMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salemi (Trapani).

(11349)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara) - tel. 0533/93017.

(587)

OSPEDALE «CITTÀ DI IMPERIA» DI IMPERIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia, via S. Agata.

(588)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. 7.

Concessione di contributi agli enti locali ed a privati per l'attrezzatura ad uso pubblico delle zone di interesse naturalistico, paesistico e dei parchi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle norme di cui agli articoli 5 e 7 dello statuto, la Regione interviene a protezione della natura, del paesaggio e della salubrità dell'ambiente e ne garantisce il godimento da parte della collettività a norma dei seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'acquisizione, conservazione e valorizzazione di aree di particolare interesse naturalistico, paesistico ed escursionistico sono concessi ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Le attrezzature ammissibili al finanziamento riguardano parcheggi, percorsi pedonali, sistemazione di fonti, raccoglitori di rifiuti, segnaletiche, recinzioni, posti di ristoro e tutte quelle opere che agevolano la presenza dell'uomo nelle aree di interesse naturalistico e paesistico, consentendone il godimento senza alterarne gli aspetti caratterizzanti, con esclusione di edifici per uso residenziale, turistico e alberghiero.

Le attrezzature di cui al comma precedente debbono interessare suoli pubblici o di uso pubblico ovvero convenzionati all'uso pubblico per almeno 25 anni con apposita convenzione stipulata tra i proprietari e il comune interessato.

Art. 4.

Il 60 per cento dei contributi di cui all'art. 2 è prioritariamente assegnato a favore dei comuni e consorzi appartenenti a comunità montane.

Art. 5.

Per l'acquisizione delle aree destinate a parchi pubblici urbani e comprensoriali e per la progettazione e la realizzazione degli stessi e in particolare per l'acquisto e posa in dimora di alberi, arbusti e fiori e per la dotazione di servizi e attrezzature ricreative, sono concessi ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse anche a enti morali e a privati proprietari di aree convenzionate all'uso pubblico con il comune.

La delibera di convenzione viene adottata dal consiglio comunale e determina la durata della stessa e le norme che regolano l'uso pubblico delle aree.

Art. 6.

I comuni e loro consorzi e le comunità montane, gli enti morali e i privati che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare al presidente della Regione, la domanda corredata dal preventivo delle spese per le quali si chiede il contributo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 5 è autorizzata per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 100 milioni per gli interventi previsti all'art. 2 e di lire 100 milioni per gli interventi previsti all'art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con le seguenti denominazioni:

« Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane per l'attrezzatura a uso pubblico delle zone di interesse naturalistico, paesistico ed escursionistico »;

« Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, agli enti morali e ai privati per la realizzazione di parchi urbani »

e con la dotazione di lire 200 milioni ciascuno, comprensiva delle annualità relative agli anni 1974 e 1975.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con atto deliberativo, che viene trasmesso al consiglio entro cinque giorni, alla istituzione, nel titolo II dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, dei capitoli di cui al comma precedente aventi la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

per l'anno 1974 mediante impiego, per l'importo di lire 200 milioni, dello stanziamento di cui al cap. 2147001 del bilancio 1974: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per l'anno 1975 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 2147001 del bilancio 1975: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » per lire 200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 febbraio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. 8.

Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie e costituzione della consulta regionale dell'emigrazione e immigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, consapevole che il fenomeno migratorio ha assunto aspetti sempre più preoccupanti e tali da condizionare l'aspetto socio-economico di vaste zone della Regione, in armonia con i principi del proprio statuto e nel quadro di una politica di riequilibrio che tende alla eliminazione del fenomeno e al recupero dei propri lavoratori emigrati, con la presente legge promuove l'assistenza socio-economica a favore dei lavoratori sia emigrati che immigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente la giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti provvedimenti:

a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie, sostenute per sè e per i propri familiari dal lavoratore-emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente nella Regione, per assumere un posto di lavoro, ovvero per invalidità o vecchiaia;

b) indennità di prima sistemazione;

c) contributi per l'assistenza sanitaria e ospedaliera in casi in cui il lavoratore emigrato e i propri familiari ne siano totalmente sprovvisti;

d) concorso nelle spese di ricovero in case di riposo di lavoratori emigrati che, dopo un periodo di due anni di assenza, rientrino definitivamente per invalidità o vecchiaia e siano privi di assistenza familiare;

e) concorso nelle spese, parziali o totali, necessarie per l'accoglimento e il mantenimento, in colonie marine o montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno;

f) borse di studio per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni tipo e ordine e grado per il lavoratore emigrato e per i suoi figli;

g) contributo per lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi corsi straordinari di formazione professionale in favore dei lavoratori emigrati che rientrano in patria;

h) concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero qualora queste non siano a carico di enti o istituzioni pubbliche o private.

La giunta regionale, inoltre, può procedere alla concessione di:

contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui contratti dai lavoratori emigrati per avviare, una volta rientrati, attività produttive singole o associate;

contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui contratti dai lavoratori emigrati e dai loro coniugi per l'acquisto, la costruzione nella Regione, nonchè l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione per un importo non superiore a L. 10.000.000 entro il limite del 75 per cento delle spese necessarie;

sovvenzioni a enti, associazioni, istituzioni operanti nella Regione, che svolgono attività indicate nella presente legge.

Art. 3.

Per l'attuazione dei fini e dei compiti di cui agli articoli precedenti la giunta si avvale dell'apporto e delle indicazioni della consulta regionale dell'emigrazione, che viene opportunamente istituita.

Art. 4.

La consulta regionale dell'emigrazione si compone di:

a) otto rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali;

b) cinque rappresentanti delle comunità montane;

c) otto rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia e allo estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;

f) un rappresentante delle associazioni industriali, un rappresentante degli artigiani, un rappresentante dei commercianti e un rappresentante degli agricoltori che assumono stabilmente mano d'opera;

g) direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o altro funzionario dallo stesso delegato.

Fanno parte della consulta tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale, con criterio tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze, fra i quali saranno scelti il vice presidente e il segretario della consulta stessa.

Fa parte, altresì, della consulta, di diritto, l'assessore alla sanità e sicurezza sociale, il quale assume le funzioni di presidente.

La consulta si avvale dell'opera di una segreteria tecnica composta da due funzionari della Regione di cui uno dell'ufficio del programma.

Per la nomina dei componenti di cui al punto *a)* le rappresentanze regionali dell'Unione provincie italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani indicano rispettivamente otto nominativi scelti col criterio tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Per la nomina dei componenti di cui al punto *b)* la rappresentanza regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani indica dieci nominativi scelti tra i consiglieri delle comunità montane con criterio tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Per la nomina dei componenti di cui al punto *c)* le organizzazioni ivi richiamate indicano ciascuna una terna di nominativi.

Per la nomina dei componenti di cui ai punti *d)*, *e)* e *f)* le rappresentanze regionali delle organizzazioni ivi richiamate indicano ciascuna due nominativi.

La nomina dei componenti la consulta viene effettuata dal consiglio regionale con voto limitato a cinque per il punto *a)*, a tre per il punto *b)*, a quattro per il punto *c)* e a due per i punti *d)* ed *e)*.

Art. 5.

Ogni qualvolta si ritenga utile il presidente può far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Art. 6.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;

b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale;

c) segnala l'opportunità di proporre al parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti e iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre regioni e con il Ministero degli affari esteri;

e) segnala i provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici parte dei lavoratori emigrati;

f) intraprende iniziative affinchè nella designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli enti e organizzazioni che si occupano dei problemi della emigrazione, si tenga conto delle indicazioni che emergono a livello regionale.

Art. 7.

La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, sono disposte dal presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentita la consulta che ha facoltà di avanzare proposte.

Art. 8.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è istituito un fondo regionale nel quale confluiscono:

a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) gli eventuali contributi o rimborsi del fondo sociale europeo;

c) le entrate patrimoniali, i contributi, i lasciti o le donazioni di enti pubblici o privati, di persone singole o associate.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per lo esercizio 1975, la spesa di L. 130.000.000.

L'onere fa carico al cap. 1063105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 con la denominazione « Contributo della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 1147001 del bilancio 1974 denominato « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente al cap. 1063105 di cui al secondo comma.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 febbraio 1975

TIBERI

(338)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1975, n. **9**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 12 *marzo* 1975)

(*Omissis*).

(339)

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1975, n. **10**.

Interventi urgenti e straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di interventi straordinari e urgenti di salvaguardia e valorizzazione del territorio agricolo e forestale è autorizzata per l'esercizio 1975:

1) la spesa di lire 1.700 milioni per opere di rimboschimento, di sistemazione e bonifica montana da eseguire nei territori delle comunità montane;

2) la spesa di lire 500 milioni per opere di irrigazione e di bonifica da eseguire nel restante territorio classificato di bonifica integrale o depresso ai sensi delle vigenti leggi.

Le opere sono poste a totale carico della Regione.

Art. 2.

Gli interventi di cui al punto primo del precedente articolo comprendono le opere di rimboschimento, di sistemazione e di bonifica montana previste dalle leggi vigenti e in particolare:

a) i rimboschimenti e il miglioramento di boschi radi e degradati mediante il rinfoltimento e la ricostituzione, la conversione dei cedui in fustaie, la realizzazione di opere di salvaguardia di complessi boscati con particolari caratteristiche ambientali e turistiche, la realizzazione di opere di difesa e prevenzione contro gli incendi, la ricostituzione di boschi danneggiati dalle avversità, calamità e dagli incendi, quando appartenenti alla Regione, alle comunità montane, ai comuni e ad altri enti montani;

b) la sistemazione di pascoli di uso collettivo ivi comprese le attrezzature e infrastrutture e la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque per uso irriguo e per l'allevamento del bestiame;

c) la creazione di prati-pascoli nudi o alberati su terreni seminativi o abbandonati, vincolati o vincolabili ai sensi dello art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che per la loro natura o pendenza possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;

d) le opere di sistemazione idraulico-forestale e completamento e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali di bonifica.

I terreni vincolabili devono essere sottoposti a regime vincolistico prima dell'approvazione del progetto dei lavori.

Gli interventi di cui ai punti *a*) e *b*) sono realizzati con preferenza sui beni appartenenti alla Regione, alle comunità montane, ai comuni e ad altri enti montani o nei boschi o terreni ceduti in fitto a detti enti ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Gli interventi di cui al punto *b*) sono realizzati anche nei pascoli ceduti in fitto per almeno venti anni a cooperative zootecniche.

I terreni di proprietà privata da destinare al rimboschimento devono essere ceduti in occupazione temporanea ai comuni competenti per territorio che li restituiranno ai proprietari quando i boschi saranno divenuti redditizi e sulla base di un piano di coltura e di conservazione redatto dagli uffici del corpo forestale e approvato dalla gunta regionale.

Art. 3.

La giunta regionale individua le opere da realizzare, d'intesa con le singole comunità montane, in base alla ripartizione, tra le stesse comunità montane, della somma prevista al punto 1), art. 1.

La commissione consiliare competente esprime parere sullo elenco complessivo delle opere.

Art. 4.

Gli interventi di cui al punto 2) del precedente art. 1 comprendono le opere di irrigazione e di bonifica previste dalle leggi vigenti e in particolare:

a) l'estendimento della irrigazione anche mediante il potenziamento, l'ammodernamento e il ripristino di impianti esistenti, ivi compresi i laghetti artificiali, se utilizzati da pluralità di aziende associate nelle forme di legge;

b) il completamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere di bonifica e infrastrutturali compresa la rete di viabilità rurale per la quale i comuni interessati abbiano assunto la delibera di classificazione a strada comunale.

La giunta individua le opere da realizzare sulla base di progetti di massima o di progetti esecutivi predisposti dai consorzi di bonifica integrale.

Art. 5.

La realizzazione delle opere, dato il carattere di straordinarietà e di urgenza, può essere affidata dalla giunta, su proposta della comunità montana interessata, ai consorzi di bonifica, alle aziende speciali, ai consorzi forestali, o eseguita direttamente dagli uffici della Regione.

La giunta provvede all'approvazione e finanziamento dei progetti esecutivi delle opere e nomina i collaudatori.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Art. 6.

Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 1, la giunta regionale è autorizzata ad assumere a trattativa privata un mutuo passivo di lire 2.200 milioni alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso comunque non superiore al 14 per cento da estinguersi nel periodo massimo di venti anni a rate semestrali costanti posticipate e da contrarsi con istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria regionale o con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, o altri istituti o enti autorizzati dalla legge.

Il ricavato del mutuo da assumersi ai sensi del comma precedente è imputato ad apposito capitolo da istituirsi al titolo V dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico ad appositi capitoli da istituire nel titolo II dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione e la dotazione controindicata:

« Realizzazione di opere di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana a carico della Regione - art. 1, punto 1) », con la dotazione di lire 1.700 milioni;

« Realizzazione di opere di bonifica e irrigazione - art. 1, punto 2) », con la dotazione di lire 500 milioni.

Art. 8.

L'assunzione degli impegni a carico dei capitoli da istituirsi ai sensi del precedente articolo è subordinata alla contrazione del mutuo di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 6 sono calcolati in L. 248.000.000 per l'anno 1975; in L. 321.000.000 per gli anni dal 1976 al 1994 e in L. 80.000.000 per l'anno 1995, alla spesa relativa all'anno 1975 concernente L. 238.000.000 per il pagamento degli interessi delle spese accessorie e L. 10.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede rispettivamente a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975:

a) titolo primo, rubrica quattordicesima, con la denominazione « Interessi passivi e spese accessorie su mutui contratti per il finanziamento di interventi straordinari di bonifica, sistemazione e rimboschimento nei territori delle comunità montane », con la dotazione di L. 238.000.000;

b) titolo terzo, rubrica seconda, con la denominazione « Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento sul mutuo contratto per il finanziamento di interventi straordinari di bonifica, sistemazione e rimboschimento nei territori delle comunità montane », con la dotazione di L. 10.000.000.

Gli stanziamenti del cap. 1147001 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso », elenco n. 3 e del cap. 3010001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese per il rimborso di prestiti », elenco n. 5, voce n. 1 del bilancio 1975, sono ridotte rispettivamente di L. 238.000.000 e di L. 10.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti per effetto del primo comma del presente articolo e si farà fronte con i fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 6 è garantito mediante fidejussione semplice degli istituti tesorieri.

Le spese di cui al presente articolo sono dichiarate obbligatorie. L'elenco n. 1, annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno fnanziario 1975 è integrato dei capitoli da istituirsi per effetto del primo comma del presente articolo.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, appositi capitoli aventi le denominazioni e le dotazioni indicate negli articoli precedenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 marzo 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **11.**

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, relativa a contributi alle cooperative artigiane per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio », sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1975 entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione e al finanziamento degli eventuali interventi per gli esercizi successivi, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è fissato in L. 20.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa a decorrere dalla data del 17 aprile 1974 di cui alla legge 3 gennaio 1974, n. 3, e fino al 31 dicembre 1975 purchè abbia effettivamente versato almeno una quota di capitale sociale ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il contributo per il pagamento degli interessi sui crediti di esercizio concessi ai sensi dell'art. 5 fino a L. 3.000.000 e per la durata massima di ventiquattro mesi, sarà corrisposto nella misura dell'8 per cento annuo in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione ».

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane » e con la dotazione di L. 100.000.000.

All'onere di cui ai commi precedenti si fa fronte con l'impiego della disponibilità del cap. 1147001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 « Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, spese di parte corrente utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, apposito capitolo avente la denominazione e la dotazione indicata nel secondo comma precedente.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 marzo 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1975, n. **12.**

Celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in occasione del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di Liberazione, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere il patrimonio ideale, storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, cui la popolazione marchigiana ha dato un significativo contributo e della lotta di Liberazione che ha visto anche nella nostra Regione l'impegno e il sacrificio delle Forze armate alleate e del Corpo di liberazione italiano.

Art. 2.

Le attività di cui al precedente articolo sono svolte mediante:

1) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della Resistenza e della lotta di Liberazione nelle Marche e promozione di corsi per docenti sulla storia contemporanea;

2) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza e della lotta contro il nazi-fascismo e il tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, anche con allestimento di mostre e organizzazione di pellegrinaggi nei luoghi di deportazione e dove si sono svolti fatti d'arme;

3) promozione di manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altre istituzioni, erogazione di contributi per la realizzazione di opere d'arte ispirate alla Resistenza, e altre iniziative consone agli scopi e allo spirito di cui all'articolo 1.

Art. 3.

La elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all'ufficio di presidenza del consiglio, che vi provvede anche avvalendosi di un apposito comitato per le celebrazioni del trentennale della Resistenza e della lotta di Liberazione, che sarà costituito nelle forme stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Le spese previste dalla presente legge sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

Al pagamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede con i fondi da stanziare a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di Liberazione; spese per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio ideale, storico culturale e politico della Resistenza anti-fascista » e con la dotazione di lire 80 milioni.

All'onere di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Somme occorrenti per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La giunta è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, alla istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, del capitolo recante la denominazione e la dotazione indicate nel secondo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 marzo 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 13.

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche promuove il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato, singolo e associato, salvaguarda e valorizza prioritariamente le attività del settore artistico, tipico e tradizionale e del settore produttivo operando interventi diretti a migliorare il livello qualitativo e produttivo delle aziende.

Promuove, inoltre, iniziative consortili tra imprese artigiane e tutela le condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti.

Art. 2.

La regione Marche concede contributi in conto capitale a comuni, a consorzi di comuni e a comunità montane per le spese di acquisto e di urbanizzazione primaria delle zone a insediamento produttivo-artigianale.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 2 è concesso:

a) nella misura massima del 40 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile nel caso che l'iniziativa sia attuata da un solo comune;

b) nella misura massima del 60 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile nel caso che l'iniziativa sia attuata da un consorzio del quale facciano parte almeno tre comuni;

c) nella misura massima dell'80 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile nel caso che l'iniziativa sia attuata dalle comunità montane.

La percentuale del 40 per cento di cui al punto *a*) è aumentata del 50 per cento se l'iniziativa è attuata da un solo comune appartenente a una comunità montana.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 le amministrazioni interessate inoltrano domanda alla regione Marche allegando la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con la quale:

1) si approva il piano di massima relativo alla acquisizione delle aree e alle opere di urbanizzazione primaria delle stesse;

2) si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) estratto dello strumento di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area zonale al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata a insediamenti produttivi;

c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l'area stessa è destinata prioritariamente a insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi, corredato da una relazione esplicativa e con la determinazione dei relativi costi, ivi compresa la spesa per la acquisizione dell'area.

Art. 5.

La erogazione del contributo è subordinata alla approvazione del progetto esecutivo delle opere ed è disposta secondo le seguenti modalità:

90 per cento entro sessanta giorni dalla concessione del contributo regionale;

il saldo sarà erogato entro sessanta giorni dalla data di presentazione degli atti di collaudo.

Art. 6.

Gli enti beneficiari detraggono i contributi erogati con la presente legge dagli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione e gravanti, per legge o per convenzione, sulle aziende artigiane singole, associate o consorziate che si localizzino nella zona vincolata a insediamento produttivo artigianale.

La detrazione è effettuata in proporzione all'ampiezza della area occupata dall'azienda artigiana.

Nel caso di applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane che si insediano nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dagli enti beneficiari sono detratti, sempre proporzionalmente dal prezzo di cessione delle aree o dall'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

Art. 7.

I contributi erogati devono essere restituiti dagli enti beneficiari all'amministrazione regionale, gravati dagli interessi legali, qualora le zone, o parti di esse, acquistate e servite dalle

opere di urbanizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, non siano state in concreto destinate a insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate; tali somme sono destinate alle finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

Agli effetti del precedente comma, le amministrazioni interessate comunicano alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia degli atti e delle convenzioni stipulati nell'anno precedente per gli insediamenti produttivi al cui servizio sono rivolte le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, evidenziando altresì:

a) il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni;

b) le aree ancora libere;

c) le aree per le quali dagli atti e dalle convenzioni citate non risulti la destinazione a insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate.

Per le aree di cui al punto *c*) del precedente comma, la restituzione del contributo ottenuto dal comune, comunità montana o consorzio, maggiorato degli interessi — calcolati dalla data della esecutività della deliberazione di cessione dell'area medesima — deve essere effettuata entro il 31 marzo.

Le convenzioni relative alle aree di cui al punto *a*) del secondo comma devono contenere clausole che garantiscano adeguatamente la destinazione dell'immobile e la priorità nella costruzione delle opere destinate all'attività produttiva rispetto a quelle destinate a eventuale abitazione.

Art. 8.

Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di dieci anni, le aree di insediamento per le quali hanno usufruito delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere alla Regione una somma pari al beneficio goduto più gli interessi. Tale obbligo viene meno sia nel caso di cessione ad altra azienda artigiana, sia nel caso di assoluta e comprovata necessità, riconosciuta, anche agli effetti della cancellazione dell'ipoteca, dalla giunta regionale.

Il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre dalla data di acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità dell'area.

Art. 9.

E' istituito un fondo per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge statale 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, escluse quelle relative alle scorte.

Il fondo è conferito alla cassa per il credito alle imprese artigiane che lo amministra sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione.

Il contributo è concesso, nella misura fissata dalla legge statale sopra richiamata, per la quota di mutuo eccedente la competenza della cassa stessa e fino al limite massimo fissato dalle norme statali, previo parere vincolante della commissione di cui all'art. 12. Tale contributo è commisurato alla somma effettivamente mutuata.

Art. 10.

La regione Marche concede, entro il limite di spesa stabilito dal comma primo dell'art. 16, un contributo in conto capitale alle imprese artigiane che ottengano il mutuo ai sensi della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.

Il contributo e concesso alle imprese nella misura del 7 per cento sull'intero ammontare del mutuo ottenibile escluso l'ammontare relativo alle scorte.

Il contributo è elevato all'11 per cento per i seguenti casi:

1) imprese artigiane, ovunque localizzate, che si dedicano al settore artistico, tipico e tradizionale, indicato dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni e integrazioni;

2) imprese artigiane localizzate nelle aree destinate a insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane;

3) imprese artigiane localizzate nelle zone montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

4) consorzi e cooperative regolarmente costituiti tra imprese operanti nella Regione e iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il contributo in conto capitale previsto dal presente articolo è concesso in detrazione dell'ammontare del mutuo ottenibile dalle imprese artigiane.

Le domande per la concessione del contributo debbono essere presentate dagli interessati alla regione Marche.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

Art. 11.

Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo fra le imprese artigiane, la regione Marche accorda, nei limiti di spesa indicati all'art. 17, provvidenze a favore di cooperative e consorzi regolarmente costituiti tra almeno cinque imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane della Regione.

Le provvidenze di cui al comma precedente si definiscono in:

a) contributi nella misura del 10 per cento nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito per l'acquisto e la costruzione di depositi, magazzini, uffici, locali per mostre collettive e relative attrezzature e per impianti destinati alla depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente. Il contributo è concesso per la durata dell'ammortamento del mutuo e per un periodo non superiore a dieci anni. L'importo del mutuo ammissibile a contributo non può superare il limite di 8 milioni per ogni azienda consociata. Il mutuo può essere assistito da garanzia fidejussoria della Regione;

b) contributi, nella misura del 7 per cento sulle operazioni di credito, effettuate per l'acquisto di materie prime e prodotti necessari all'attività delle imprese consociate e per l'esportazione di prodotti, in rapporto alla durata effettiva delle dette operazioni di credito e comunque per un periodo non superiore a un anno; l'ammontare delle operazioni di credito ammissibile a contributo non può superare il limite di lire 100 milioni; ciascun consorzio non può essere ammesso a contributo per più di tre operazioni di credito nell'anno.

Le provvidenze previste dal presente articolo e dal terzo comma dell'art. 10 sono concesse anche agli organismi consortili e cooperativi costituiti tra le cooperative e i consorzi di cui al primo comma.

Le domande per la concessione del contributo debbono essere presentate dagli interessati alla regione Marche.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

Art. 12.

Presso la regione Marche è costituita una commissione tecnica, nominata — su conforme deliberazione della giunta — e presieduta dal presidente della giunta, che può delegare l'assessore al quale, ai sensi dello statuto regionale, sia stato affidato il compito di curare il settore dell'artigianato.

La commissione è composta, oltre che dal presidente:

dall'assessore al quale sia stato affidato il compito di curare il settore urbanistico;

da due esperti della Regione, designati dalla giunta regionale;

da quattro rappresentanti della categoria designati dalla commissione regionale dell'artigianato;

da quattro rappresentanti designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da tre esperti designati dal consiglio regionale.

La commissione elegge un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Segretario della commissione è un funzionario regionale dirigente addetto ai servizi competenti per i problemi dell'artigianato.

Art. 13.

Sono ammesse ai benefici regionali, di cui alla presente legge anche le domande di contributo presentate fino al giorno della sua entrata in vigore e giacenti presso la cassa per il credito alle imprese artigiane o presso gli istituti bancari.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi previsti all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 930 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico del capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Contributi in conto capitale agli enti locali e loro consorzi per le spese di acquisizione e urbanizzazione primaria di zone destinate all'insediamento di imprese artigiane » e con la dotazione di lire 930 milioni.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede nel modo che segue:

quanto a lire 30 milioni, con i fondi di cui al cap. 17801 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 — voce n. 10 dell'elenco allegato n. 3 — utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 500 milioni, con i fondi di cui al cap. 27101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 — voce numeri 14, 15 e 16 dell'elenco allegato n. 4 — utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 400 milioni, con i fondi di cui al cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 — voce n. 31 dell'elenco allegato n. 4 — utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le somme restituite ai sensi del precedente art. 7, comma primo, affluiscono, per l'anno 1975, ad apposito capitolo da istituirsi, per memoria, nello stato di previsione delle entrate, con la denominazione «Recupero di contributi concessi agli enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria di aree destinate all'insediamento di imprese artigiane» e per gli anni successivi ai capitoli corrispondenti.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, contestualmente all'accertamento delle entrate di cui al comma precedente, alla iscrizione di equivalenti importi a carico del capitolo da istituirsi per effetto del precedente primo comma, nel bilancio dell'anno 1975, e a carico dei capitoli corrispondenti, per gli anni successivi.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazione e integrazioni.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 9 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 300 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Contributi nella spesa per l'ammortamento dei mutui contratti da imprese artigiane, singole o associate, per investimenti » e con la dotazione di lire 300 milioni; per gli anni dal 1976 al 1984 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente primo comma si provvede:

per l'anno 1975, con le disponibilità del cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 — voce n. 31 (parte) — utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per gli anni dal 1976 al 1984, con una quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n 281, semprechè non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 10 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Contributi in capitale sull'importo dei mutui contratti dalle imprese artigiane, singole o associate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni » e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente primo comma si provvede:

quanto a lire 500 milioni con le disponibilità di cui al cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 — voce n. 31 (parte) dello elenco allegato n. 4 — utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 500 milioni con una quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 11, lettera *a*), è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 100 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Contributi decennali, nella misura del 10 per cento, nel pagamento degli interessi a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane per le operazioni di credito effettuate per l'acquisto o la costruzione di depositi, magazzini, uffici e locali per mostre collettive e relative attrezzature » e con la dotazione di lire 100 milioni; per gli anni dal 1976 al 1984 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 11, lettera *a*), è autorizzata per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984, la spesa di lire 10 milioni; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.

Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto o la costruzione di depositi, magazzini, uffici e locali per mostre collettive e delle relative attrezzature » e con la dotazione di lire 10 milioni; per gli anni dal 1976 al 1984 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11, lettera *b*), è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 250 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di un apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Contributi negli interessi alle cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, di prodotti necessari alla attività delle imprese consorziate e per l'esportazione di prodotti » e con la dotazione di lire 250 milioni.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari, complessivamente, a lire 360 milioni per l'anno 1975 e a lire 110 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante impiego di quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, semprechè non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 marzo 1975

TIBERI

(340)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760200)